

## L'erede, accertamento qualifica di vittima del terrorismo



**T.A.R.**  
**PER LA REGIONE DEL**  
**FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**SEZIONE PRIMA**  
Sentenza del 20 maggio 2013

N. 00293/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00117/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 117 del 2013, proposto da:  
\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ortis, con domicilio eletto presso Segreteria  
Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

*contro*

**Ministero dell'Interno**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia  
3; **Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pubblica**;

*per l'annullamento*

-del Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prot. n. 559/C/3702//SG dd. 3.11.2012,  
nonchè dell'atto presupposto costituito dalla nota del Ministero dell'Interno prot. n. 559/C/3702/SG dd. 21.12.2009, con  
conseguente accertamento della qualifica di vittima del terrorismo in capo al defunto sig. \_\_\_\_\_ e con  
ogni conseguenziale statuizione e beneficio a favore del figlio ed erede \_\_\_\_\_.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, figlio ed erede del defunto Maresciallo del Corpo delle Guardie di P.S. \_\_\_\_\_ rappresenta di aver richiesto al Ministero dell'Interno il riconoscimento, a favore del padre, del titolo di "Vittima del terrorismo" ai sensi della L. n. 302/1990 e della L. n. 407/1998.

In fatto ricorda che il padre, membro dell'Ufficio politico della Questura di Milano, è stato insignito, alla memoria, della qualifica di "Vittima del dovere", essendo rimasto vittima di un incidente stradale, con esito letale in data 4.10.1969.

Nello stesso giorno l'Ufficio da cui dipendeva aveva ricevuto ordine dal Ministero degli Interni di compiere un'operazione tesa ad assumere urgenti e riservate informazioni, e tale compito fu affidato al M.Ilo \_\_\_\_\_ assieme ad altro collega. Essi, per eseguirlo, partirono con l'auto di servizio, che fu investita da altra auto e, nell'impatto, morirono entrambi gli agenti.

Osserva il ricorrente che, al momento dell'incidente, essi si trovavano a pochi metri dal percorso che doveva percorrere il Presidente del Consiglio on. Mariano Rumor, il che farebbe pensare che il compito loro conferito fosse quello di prevenzione o repressione di eventuali azioni terroristiche contro l'on. Rumor. Benché non se ne trovi prova negli atti (che, comprensibilmente, potrebbero essere secretati) le riferite circostanze ne costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti.

Sarebbe perciò errato l'inquadramento del fatto fra quelli di prevenzione e contrasto della criminalità, come fa il provvedimento impugnato, anziché del terrorismo.

Ulteriori circostanze alla tesi sostenuta in ricorso sarebbero:

il fatto che le informazioni, richieste con telegramma, dovevano essere inoltrate con lo stesso mezzo;

- il fatto che il padre del ricorrente viaggiasse su un'automobile del Ministero dell'Interno con targa di copertura, il fatto che al M.Ilo \_\_\_\_\_ fosse affidata la direzione di una Squadra speciale che aveva, fra gli altri compiti, le "informazioni di particolare importanza e riservatezza" in una struttura diretta dal Commissario capo dott. \_\_\_\_\_, le cui competenze si riferivano al terrorismo e di cui faceva parte il noto Commissario capo Calabresi, che si occupava dei partiti di sinistra e vittima del terrorismo, suo diretto superiore.

In un documento, rinvenuto dal ricorrente e trasmesso al Ministero, intitolato "Vittime del dovere – nominativi di dipendenti morti per atti terroristici" si menzionava anche la madre del ricorrente come "vedova del Maresciallo di Pubblica Sicurezza \_\_\_\_\_", assieme alla vedova del Commissario capo Calabresi.

Instava pertanto nuovamente nei confronti del Ministero dell'interno, sostenendo che era raggiunta la prova del fatto che il padre era adibito ai servizi di contrasto al terrorismo, scopo dell'Ufficio politico.

Con l'atto impugnato si replicava che le circostanze in cui il M.Ilo \_\_\_\_\_ aveva trovato la morte non erano riconducibili alle norme invocate, che limitano il riconoscimento dei benefici alle vittime di atti terroristici o comunque eversivi dell'ordine democratico e ciò nonostante un supplemento di istruttoria disposto al riguardo, respingendo di conseguenza la domanda del ricorrente.

Con il ricorso in esame si è contestata la violazione dell'art. 7 della L. 20.10.1990 n. 302, come interpretata da quella giurisprudenza che fa obbligo agli organi competenti, nel caso in cui fa obbligo all'amministrazione, in caso in cui il giudizio penale si sia concluso con sentenza di proscioglimento, senza alcuna pronuncia in ordine al contesto in cui si è verificato il fatto delittuoso, di procedere ad ulteriori riscontri degli elementi, anche indiziari, desumibili dagli atti di causa, per pronunciarsi sulla riconducibilità dell'evento a fatti di criminalità organizzata, ritenendo che la

pronuncia citata, in materia di vittime della mafia, debba essere estesa alle vittime del terrorismo ed in sostanza censurando l'atto impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si richiamano pertanto, a sostegno della censura, le circostanze indicate in fatto che militerebbero a favore del riconoscimento del beneficio richiesto, non debitamente approfondite, ad avviso di parte istante, dal competente Ministero, dovendosi riconoscere al padre del ricorrente le funzioni di addetto alla repressione del terrorismo.

In particolare andrebbe addebitato al Ministero il mancato rinvenimento del telegramma, da esso stesso inviato all'Ufficio politico della Questura di Milano, presupposto dell'ordine impartito al M.llo \_\_\_\_\_, in cui si specificavano le finalità della missione a lui affidata, sostenendo che esso costituirebbe precisa responsabilità dell'amministrazione.

Sarebbe poi prova della morte per terrorismo del M.llo \_\_\_\_\_ la sua ricomprensione in un elenco di vittime del terrorismo.

In presenza di tali circostanze il Capo della Polizia non avrebbe potuto negare apoditticamente la concessione del chiesto beneficio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, con comparsa di pura forma.

**Non ritiene il Collegio di poter entrare nel merito delle censure proposte con il ricorso in esame.**

**Invero da tempo il giudice della giurisdizione (cfr. Cass. SS. UU. n. 1377/2003; 26626/2007; 29.8.2008 n. 2197; 8.8.2011 n. 17078;) ha rilevato che i familiari delle vittime del terrorismo (così come della criminalità organizzata) sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 302/90, il cui presupposto è il riconoscimento, in questa sede richiesto, della morte o lesioni per causa di terrorismo.**

**Nello stesso senso ha deciso la giurisprudenza del Consiglio di Stato con plurime pronunzie (cfr. p. es. IV Sez. 14.3.2006 n. 1338; VI Sez. 15.7.2010 n. 4568).**

**Ne consegue che il ricorso proposto dinanzi a questo giudice è inammissibile per difetto di giurisdizione.**

Le spese, considerando la particolarità della fattispecie, possono essere compensate.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.**

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Così deciso in Trieste** nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2013